

SEGRETARIATO GENERALE

Ai Dipartimenti ed Uffici di cui
all'allegato elenco

OGGETTO: Art.1, comma 629, lett. b) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2015).

Come è noto, con l'approvazione definitiva della Legge 23 dicembre 2014, n.190, pubblicata in GU del 29 dicembre 2014, n.300 (Legge di stabilità 2015) sono state confermate importanti novità in materia di applicazione dell'IVA nelle operazioni effettuate con gli enti pubblici.

Si tratta, in particolare, di nuovi meccanismi fiscali (“inversione contabile” e “scissione dei pagamenti”) introdotti dal Governo allo scopo di prevenire ulteriormente fenomeni evasivi in settori economici considerati particolarmente “a rischio” e garantire il versamento dell'imposta all'Erario, disciplinati dall'art.1, comma 629 e seguenti della citata Legge 23 dicembre 2014, n.190

Per gli aspetti di specifico interesse, si ritiene necessario richiamare l'attenzione di tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri su quanto in particolare stabilito dall'art.1, comma 629, lett. b) che, nell'apportare modifiche al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 recante “*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*”, ha previsto l'introduzione dell'art.17 ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”.

Tale norma prevede appunto **il nuovo sistema di versamento dell'IVA, la c.d. scissione dei pagamenti**, applicabile alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di enti pubblici (Stato, organi dello Stato anche se dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e loro consorzi, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituti universitari, unità sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza, enti di previdenza), che non risultano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto.

In base al meccanismo della “scissione dei pagamenti”, le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, a fronte della cessione o della prestazione ricevuta, **dovranno erogare ai propri fornitori il solo corrispettivo al netto dell'IVA, versando l'imposta direttamente all'Erario, secondo modalità e termini che saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.**

SECRETARIATO GENERALE

Ciò premesso, si segnala al riguardo l'apposito Comunicato n.7 del 9 gennaio 2015 (all.1) con il quale lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel far presente che il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti è in fase di perfezionamento, ha fornito i primissimi chiarimenti segnalando, in particolare, che il meccanismo in argomento **“si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data”**.

Come già anticipato nell'allegato Comunicato, poiché nel decreto in argomento saranno contemplati specifici termini e modalità diverse per il versamento dell'IVA all'Erario, le pubbliche amministrazioni interessate e, quindi anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito dell'emanazione del citato decreto ministeriale e dopo il necessario adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile, potranno meglio valutare e scegliere la modalità di versamento dell'imposta addebitata dai fornitori.

In ragione di quanto sopra esposto, in via transitoria, si invitano le strutture in indirizzo a voler effettuare sin da ora gli **“accantonamenti”** delle somme che dovranno essere versate **all'Erario a titolo di IVA** dovendo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, allo stato attuale, provvedere comunque al pagamento degli importi spettanti ai propri fornitori al netto dell'imposta.

A tal fine le strutture in indirizzo, fatte salve le diverse indicazioni che dovessero rendersi necessarie nel prosieguo, avranno cura, al momento, di **effettuare gli adempimenti di seguito indicati, in ragione delle diverse possibili fattispecie ricorrenti:**

- a) in caso di pagamenti su impegni assunti nel corso degli esercizi finanziari precedenti, a fronte di fatture emesse nell'anno 2015, sarà necessario emettere ordini di pagamento su impegno per il solo importo spettante al fornitore, al netto dell'IVA; la parte relativa al pagamento dell'IVA rimarrà, pertanto, disponibile sull'impegno per essere pagata non appena saranno note le modalità di versamento al MEF e, comunque, entro il 16 aprile 2015. Nelle motivazioni del decreto di pagamento si dovrà espressamente dare atto che la variazione dell'importo e la variazione del creditore sono dettate dalle intervenute modifiche normative;
- b) nelle ipotesi di impegni da assumere nel corso dell'esercizio finanziario 2015, i decreti di impegno dovranno prevedere due clausole: una al netto dell'IVA a favore del creditore e un'altra per l'IVA a favore dell'Erario;
- c) qualora ricorra, invece, l'ipotesi di ordini di pagamento ad impegno contemporaneo, l'ordine di pagamento dovrà essere accompagnato da un apposito impegno per il versamento dell'IVA a favore dell'Erario. In particolare dovrà essere adottato un solo decreto contenente due distinti articoli:
 - il primo per assumere l'impegno per la parte relativa all'IVA che potrà essere pagata appena il MEF adotterà il decreto di attuazione e, comunque, entro il 16 aprile 2015;
 - il secondo per impegnare e pagare quanto dovuto al fornitore, al netto dell'IVA.

Confidando sulla massima collaborazione, si ringrazia in anticipo per la cortese disponibilità.

IL SEGRETARIO GENERALE